

GIUSTIZIA RIPARATORIA/REATI DI ALLARME SOCIALE

Estinzione reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Una delega, infine, affida al governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità salvo che la persona offesa sia incapace (per età o infermità).

Ampliamento diritti parte offesa. A 6 mesi dalla denuncia la persona offesa ha diritto a conoscere lo stato del procedimento, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all'attività del pm. Alla persona offesa inoltre si dà anche più tempo per opporsi alla richiesta d'archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso esserle comunicata.

- Entrambe le misure devono essere lette in continuità con l'azione complessiva del Governo: le condotte riparatorie mirano a un effetto deflattivo (come messa alla prova, tenuità) favorendo una mediazione, un colloquio proficuo tra parti private (imputato, offeso), sotto lo sguardo dello Stato che svolge una funzione di mero arbitro qualora, per reati di scarso allarme sociale e procedibili a querela, sia intervenuto il risarcimento integrale. L'impianto logico complessivo della giustizia riparativa funziona se e in quanto la persona offesa cessa di essere impotente spettatore dell'attività del pm: in questo senso tasselli essenziali sono la previsione del controllo della parte offesa sullo stato (concreto) del procedimento e le ampliate comunicazioni d'ufficio alla parte offesa.

Furti e rapine. Aumenta la pena minima per furto in abitazione (ora sarà da 3 a 6 anni), per furto aggravato (da 2 a 6 anni) e rapina semplice (da 4 a 10 anni) e aggravata.

Voto scambio politico-mafioso. Pene in aumento anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12.

- Lo spirito, che segue quello osservato anche in campo dei reati dei pubblici ufficiali (corruzione) è l'innalzamento dei minimi edittali, per ovviare al rischio di ottenimento facile di benefici per fatti gravi (sospensione condizionale).

Tempi certi indagini. Il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione dovranno essere presentati entro 3 mesi dalla scadenza del termine massimo delle indagini o comunque dalla scadenza dei termini dell'avviso di conclusione indagini. In caso di inerzia del pm c'è l'avocazione d'ufficio del fascicolo al pg presso la corte d'appello. E' poi previsto uno specifico potere di vigilanza del pg sulla tempestiva e regolare iscrizione nel registro degli indagati.

- Sono disposizioni finalizzate a contenere i tempi morti del procedimento in fase di indagine per garantire le finalità di ragionevole durata del procedimento ed evitare prescrizioni facili.

Limiti a poteri gup/gip. Nell'udienza preliminare è soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l'acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell'imputato. Se dopo le ulteriori indagini ordinate dal gip (a seguito di una prima richiesta di archiviazione), il pm richiede nuovamente l'archiviazione e non vi è opposizione della persona offesa, il gip non può ordinare l'imputazione coatta'.

- Si vuole qui recuperare il potere d'ufficio del gup limitandolo però alla sola assunzione di prove decisive (il gup non potrà sopperire alle carenze ed alle incompletezze patologiche dell'indagine). Lo spirito, comune alla disposizione sui limiti all'imputazione coatta, è quello per cui in un sistema accusatorio nessuna autorità può sopperire all'attività istruttoria del pm. L'imputazione coatta, in particolare, si pone infatti come istituto *extra ordinem* (va comunque osservato che il potere del gip di ordinare l'imputazione al pm sopravvive: non può essere ordinata l'imputazione solo a seguito di supplemento istruttorio, negativo).

Colloqui con difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell'arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni.

RIFORMA IMPUGNAZIONI

Inammissibilità decisa da giudice a quo. In presenza di specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini, spetterà allo stesso giudice che ha emanato l'atto dichiarare anche l'inammissibilità dell'impugnazione. Superato questo primo filtro, il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare inammissibile il gravame.

- Anche in questo caso finalità deflattiva: in casi di inammissibilità formali, il giudice non trasmette il fascicolo ed anticipa la formazione del giudicato.

Concordato sui motivi d'appello. Le parti potranno accordarsi su alcuni motivi d'appello condivisi, sempre con il vaglio del giudice. E' prevista l'emanazione di linee guida da parte del pg presso la Corte di appello per i pm di udienza.

- E' riproposto in considerazione della sua grande efficacia deflattiva l'istituto abrogato nel 2008.

Appello contro proscioglimento. Nel caso di appello del pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio una testimonianza) il giudice di appello dovrà rinnovare l'istruttoria.

- Si è voluto recepire l'indirizzo della Corte edu sul *fair trial*.

Motivi appello più rigorosi. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello (581 c.p.p.), così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni (546 c.p.p.)

- La logica è quella di creare un modello legale di motivazione in fatto della decisione, con particolare attenzione alla valutazione delle prove e, in generale, con una precisa scansione dei passaggi da seguire, che è diretta a facilitare e rendere più logica l'individuazione dei punti da impugnare per le parti e a facilitare l'individuazione dei poteri del giudice dell'impugnazione.

Deflazione ricorsi cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall'altro si introduce una disciplina semplificata per l'inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. E' poi previsto che in caso di 'doppia conforme' di assoluzione il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio. Il ricorso per cassazione, richiedendo una particolare capacità tecnica, non può mai essere presentato personalmente dall'imputato. Altre ipotesi di limitazione di ricorsi per cassazione sono contenute nei principi di delega.

- La finalità di fondo è anche qui quella deflattiva: stop ai ricorsi personali, aumenti delle pene pecuniarie per i ricorsi inammissibili, per scoraggiare ricorsi 'esplorativi', semplificazione delle procedure di rilievo delle cause di

inammissibilità (da notare, però, che a fini garantistici la Corte dovrà avvisare la parte del vaglio preventivo di inammissibilità, in relazione ai motivi di ricorso, valorizzando dunque il contraddittorio cartolare). Sempre con finalità deflative, sono aumentati gli spazi per la Cassazione per procedere a un accoglimento senza rinvio e si prevede una procedura semplificata per la correzione dell'errore materiale.

Stretta su ricorsi cassazione dopo patteggiamento. Se c'è ricorso, la Corte decide in forma semplificata, la ricorribilità del patteggiamento è limitata ai vizi della espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l'errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

- La proposta è finalizzata a scoraggiare i ricorsi dilatori e ad accelerare la formazione del giudicato.

INTERCETTAZIONI

Intercettazioni. Il governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione (udienza filtro) del materiale relativo alle intercettazioni. Nessuna restrizione dunque quanto ai reati intercettabili, ma anzi si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. Nella delega non c'è alcuna previsione di pene carcerarie a carico dei giornalisti.

Registrazioni fraudolente. E' prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse al solo fine di recare a taluno danno alla reputazione e all'immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.

- I principi di delega mirano a limitare la circolazione di trascrizioni e registrazioni di intercettazioni irrilevanti ai fini dell'accertamento giudiziale e riguardanti soggetti estranei.

Processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia e terrorismo precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili) e per i 'pentiti' sotto protezione. L'eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41 bis. La partecipazione a distanza, peraltro, può essere disposta dal giudice

anche per specifiche ragioni di sicurezza ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

- La previsione è diretta a semplificare la partecipazione dei detenuti ai procedimenti nei quali sono imputati o testimoni: finalità di economia processuale e di risparmio di costi (tradotte, scorte etc.).

RITI ALTERNATIVI

Abbreviato. L'imputato raggiunto da un decreto di giudizio immediato, ove voglia fare un abbreviato, avrà la possibilità di ottenere un'udienza, cosiddetta camerale, per la valutazione della sua richiesta e in quella sede far valere tutte le proprie ragioni anche con eccezioni di nullità e incompetenza. Una volta però che il giudizio abbreviato è stato accettato dal giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l'imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di 'abbreviato secco' o patteggiamento. E' stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni.

- Le disposizioni rafforzano le garanzie dell'imputato evitando al contempo istanze relative a riti speciali che comportano sconti di pena dalle finalità meramente dilatorie. Nel complesso, si vuole favorire quanto più possibile l'applicazione di un rito speciale attraverso un ventaglio di soluzioni alternative che saranno vagliate dal giudice.

Decreto penale di condanna. Per incentivarne l'utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell'imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.

- Finalità deflative del dibattimento e facilitazione della riscossione dei pagamenti.

Riforma ordinamento penitenziario. Il governo è delegato a risistemare l'ordinamento penitenziario secondo precise linee guida: semplificazione delle procedure; valorizzazione degli uffici dell'esecuzione penale esterna e potenziamento del sistema dei controlli da condurre sui soggetti in stato di libertà; revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative (limite di pena 4 anni); revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; previsione di attività di giustizia riparativa, valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del

volontariato; revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; interventi specifici relativi ai detenuti stranieri. Infine, le norme dell'ordinamento penitenziario andranno adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.